



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 dicembre 2007 (17.12)  
(OR. en)**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2007/0122 (CNS)**

---

---

**16077/07  
ADD 1**

**RECH 419  
COMPET 424**

**ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"**

---

del: Segretariato generale del Consiglio  
al: Comitato dei Rappresentanti Permanenti / Consiglio  
n. prop. Com: 10149/07 RECH 168 COMPET 179  
Oggetto: Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla costituzione dell'impresa comune ENIAC  
- Adozione  
- Dichiarazioni

---

**1. Dichiarazione della Commissione**

La Commissione continua ad attribuire importanza al principio secondo cui la procedura di selezione del direttore esecutivo dovrebbe essere trasparente, professionale e bene organizzata, così da garantire un trattamento equo a tutti i candidati, nonché la separazione dei compiti tra l'autorità incaricata della selezione e l'autorità che ha il potere di nomina, in modo tale che sia nominato il candidato che meglio risponde ai criteri di selezione.

In qualità di membro del consiglio di direzione, la Commissione si impegna a garantire l'attuazione di tale procedura ed il rispetto dei principi summenzionati.

## **2. Dichiarazione della Commissione**

Nel determinare l'ordine in cui il finanziamento della Comunità sarà assegnato a progetti che rientrano nelle iniziative tecnologiche congiunte di cui gli Stati membri sono membri fondatori, il rappresentante della Commissione nell'iniziativa congiunta difenderà i principi stabiliti nelle regole di partecipazione del settimo programma quadro, segnatamente che le proposte sono classificate in base alla valutazione effettuata da esperti indipendenti.

Criteri nazionali di ammissibilità possono essere applicati ai partecipanti che figurano nella graduatoria, a condizione che detti criteri siano obiettivi e specifici e siano enunciati chiaramente ed apertamente nei relativi inviti a presentare proposte. Occorre inoltre assicurare che i criteri nazionali non siano in contraddizione con i principi di trasparenza, eccellenza e parità di trattamento.

Occorre notare altresì che se un particolare criterio nazionale di ammissibilità non è soddisfatto, questo non influisce sulla graduatoria dei progetti in base alla valutazione indipendente, a meno che l'assenza di finanziamenti nazionali comprometta la solidità globale del progetto.

## **3. Dichiarazione della Germania**

La Germania rileva con preoccupazione il processo di inclusione progressiva degli organi comunitari decentrati nel campo d'applicazione del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 e si rammarica che con l'integrazione delle iniziative tecnologiche congiunte si sia fatto un ulteriore passo in tale direzione.

Già al tempo dell'istituzione dell'impresa comune "ITER" la Germania si era espressa criticamente in proposito e tiene a ricordare qui la dichiarazione a verbale rilasciata allora. Nell'impresa comune "ITER" tuttavia, la partecipazione del settore privato era stata esclusa e si poteva ancora giustificare una certa raffrontabilità con le agenzie esecutive. Non è questo il caso delle attuali iniziative tecnologiche congiunte.

La Germania rammenta nuovamente la necessità di uno scambio generale di idee sull'opportunità di accordare privilegi e immunità all'Europa unita, in particolare per quanto riguarda gli organi comunitari decentrati. Ha già chiesto, insieme ad altri Stati membri, più volte un siffatto scambio. La Commissione aveva acconsentito ad un tale dibattito entro tempi ragionevoli già nel marzo 2004, in occasione dell'istituzione dell'agenzia europea di gestione delle frontiere.

La Germania sostiene inoltre che l'applicazione dello statuto dei funzionari della CE a tutte le persone che lavorano per la Comunità debba essere gestita in modo restrittivo. Valuta in modo assai critico il fatto che lo statuto dei funzionari delle Comunità europee sia applicato ora a partenariati pubblico-privati, finanziati in ampia misura non da fondi dell'UE ma da capitale privato. La Germania chiede pertanto alla Commissione di procedere ad una valutazione del principio sempre più esteso, e in parte non più funzionale allo scopo, dell'applicazione dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, e di eventuali approcci alternativi.

#### **4. Dichiarazione della Francia e della Germania**

Riguardo alle iniziative tecnologiche congiunte ARTEMIS e ENIAC, la Francia e la Germania sottolineano l'importanza della procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 5, lettera b), dello statuto che prevede che "sulla scorta delle verifiche trasmesse dalle rispettive autorità pubbliche, l'impresa comune verifica la conformità dei potenziali partecipanti alle proposte di progetti e del loro contributo, in funzione dei criteri di ammissibilità al finanziamento predefiniti a livello nazionale e di impresa comune."

In tale contesto, i criteri di ammissibilità e la procedura di verifica condotta dalle autorità nazionali e dall'impresa comune possono includere l'impatto sulla competitività, la crescita e l'occupazione.

La Francia e la Germania rammentano inoltre che la procedura di valutazione e selezione si fonderà sui principi di parità di trattamento, eccellenza e concorrenza conformemente all'articolo 13, paragrafo 5, lettera c), dello statuto.